

STATUTO UCID GRUPPO REGIONALE LIGURE

TITOLO I

ENUNCIAZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA - FINALITA' E ATTIVITA'

Art.1 - Enunciazione

La "UCID - UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI - REGIONALE LIGURE" è un'Associazione privata di fedeli, regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, dalle norme di legge e dal presente Statuto, a cui aderiscono Cristiani Imprenditori, Dirigenti e Professionisti, costituita - con atto notarile o scrittura privata autenticata - secondo quanto previsto dal presente Statuto e da quello della Federazione Nazionale.

L'Associazione "UCID UNIONE CRISTIANI IMPRENDITORI DIRIGENTI - REGIONALE LIGURE" aderisce alla "UCID UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI - FEDERAZIONE NAZIONALE", costituita il 31 gennaio 1947 e retta attualmente dallo Statuto approvato dall'assemblea del 18 giugno 2002; si riconosce nei suoi fini e si impegna a promuovere la realizzazione, per quanto di sua competenza, nell'ambito di una sua autonomia di iniziativa, e a rispettare tutte le norme del suddetto statuto e sue successive modifiche approvate a norma di legge e di statuto.

Ucid Ligure si compone di sedi corrispondenti alle Sedi Vescovili: Genova, Chiavari, La Spezia, Imperia, Savona.

Il presente Statuto e le sue eventuali successive modifiche saranno sottoposti all'approvazione della competente Conferenza. Episcopale Regionale e dall'UCID FEDERAZIONE NAZIONALE.

Art.2 - Denominazione

La denominazione dell'Associazione è "UCID - UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI - REGIONALE LIGURE" da utilizzarsi anche in forma abbreviata come "UCID - REGIONALE LIGURE"

Art.3 - Sede

UCID REGIONALE LIGURE ha sede Legale e principale sede operativa con funzioni di segreteria in GENOVA, in Via Serra 6 cancello; con semplice delibera del Consiglio Direttivo la sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo purché sempre nel territorio del Comune di Genova. Ulteriori sedi locali operative di UCID REGIONALE LIGURE possono essere aperte in corrispondenza di quanto indicato nel precedente articolo 2.

Art.4 - Durata

La durata di UCID REGIONALE LIGURE è a tempo illimitato e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art.5 - Finalità

L'Associazione si prefigge il perseguimento, in sede regionale, delle finalità sancite dall'attuale Statuto UCID NAZIONALE di cui all'art.1 del presente Statuto e più precisamente:

- a) la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità professionale dei principi cristiani e della morale cattolica;
- b) la conoscenza, l'attuazione e la diffusione della Dottrina Sociale della Chiesa;
- c) lo studio e l'attuazione di iniziative volte a conformare le loro opere e attività ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa e ad assicurare un'efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell'impresa, ponendo la persona al centro dell'attività economica, favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiarietà;
- d) la testimonianza cristiana dei Soci con le loro opere nelle Imprese, nelle organizzazioni, nel contesto sociale.

Art.6 - Attività

Per raggiungere le finalità di cui al precedente art. 5, l'associazione:

- a) formula l'indirizzo generale della "UCID - REGIONALE LIGURE" assicurando nel territorio la realizzazione delle finalità dell'UCID - NAZIONALE e promuovendo, coordinando e indirizzando l'attività delle Sedi Locali con particolare attenzione alla partecipazione dei giovani Imprenditori, Dirigenti e Professionisti;

- b) cura direttamente i rapporti con la Conferenza Episcopale Regionale, lasciando alle singole sedi locali i rapporti con la corrispondente sede vescovile;
- c) rappresenta gli Imprenditori e i Dirigenti Cristiani aderenti all' "UCID - REGIONALE LIGURE" nei rapporti a carattere regionale presso organi che rappresentano localmente lo Stato, la Regione e gli altri enti pubblici o privati regionali;
- d) nomina o designa, quando richiesto, propri rappresentanti od osservatori presso commissioni od organizzazioni regionali.

TITOLO II

STRUTTURA FEDERATIVA DELL' ASSOCIAZIONE

Art.7 - Struttura organizzativa e partecipazione degli iscritti

Sono Soci dell' "UCID - UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI - FEDERAZIONE NAZIONALE" e dell' "UCID - REGIONALE LIGURE" tramite le Sedi territoriali, Imprenditori, Dirigenti e Professionisti Cristiani. Possono altresì divenire Soci persone cristiane che, in ruoli dirigenziali e di responsabilità, contribuiscono all'attività dell'impresa nelle Amministrazioni Pubbliche, nelle Associazioni, nelle Fondazioni, nelle Istituzioni educative.

Le persone che condividono le finalità dell' "UCID - UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI - FEDERAZIONE NAZIONALE" ne diventano Soci sia attraverso l'iscrizione all' "UCID - REGIONALE LIGURE"; partecipano nelle forme rappresentative previste dal presente Statuto e, attraverso quest'ultimo, all'UCID NAZIONALE dal quale riceveranno il riconoscimento formale con l'uso giuridicamente protetto della denominazione e del LOGO UCID. Al momento dell'iscrizione all' "UCID - REGIONALE LIGURE", i Soci verseranno una quota annuale comprensiva anche del contributo da trasmettere all'UCID NAZIONALE in relazione alle rispettive delibere.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.8 - Organi

Sono organi dell'"UCID - REGIONALE LIGURE":

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Comitato di Presidenza;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei probiviri;

Art.9 - Assemblea dell'"UCID - REGIONALE LIGURE"

1. L'Assemblea dei Soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie secondo le rispettive materie riservate.

Per Soci si intendono le persone fisiche iscritte all'"UCID - REGIONALE LIGURE" in regola con il pagamento delle quote;

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto qualora non ne abbiano diritto per altro titolo, i Revisori dei conti.

2. Sono invitati ad assistere all'Assemblea con diritto di intervento e non di voto, il Consulente Ecclesiastico Regionale, i Presidenti onorari della regione e i membri del Collegio dei probiviri se nominati.

3. Il numero degli iscritti al fine del computo degli aventi diritto al voto, è rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

4 L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'"UCID - REGIONALE LIGURE" o in altro luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto.

5. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 15 (quindici) giorni prima mediante avviso da comunicare ai singoli aventi diritto a mezzo di raccomandata, telefax, o per posta elettronica purché ne sia garantita la ricezione.

6. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'elenco delle materie all'ordine del giorno. L'avviso può contenere anche il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

7. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con le seguenti modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della "UCID - REGIONALE LIGURE", nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art.10 - Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita dell'"UCID - REGIONALE LIGURE" che non siano di competenza di una Assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In particolare:

- approva, dopo dibattito, il programma, presentato dal Consiglio direttivo;
- elegge il Consiglio Direttivo composto da nove a quindici membri effettivi, avendo cura che siano rappresentate tutte le sedi territoriali;
- nomina, su proposta del Presidente dell'"UCID - REGIONALE LIGURE" i membri del Collegio dei probiviri.
- nomina, su proposta del Presidente dell'"UCID - REGIONALE LIGURE", il Collegio dei revisori dei conti;
- nomina, su proposta del Consiglio direttivo, i Presidenti onorari dell'"UCID - REGIONALE LIGURE"
- approva, entro il mese di giugno di ogni anno, il rendiconto annuale economico e finanziario sottoposti dal Consiglio direttivo e ratifica il bilancio preventivo.

2) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti la metà più uno, degli aventi diritto al voto: in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

3) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di giugno, per l'approvazione delle linee programmatiche e del rendiconto annuale economico e finanziario dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno successivo dell'"UCID REGIONALE LIGURE". La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta per iscritto al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta e che ne propongano l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo che deve provvedere a convocarla per una data non posteriore di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4) Ogni avente diritto di partecipazione attiva alla Assemblea ha diritto ad un voto e può essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe. Non possono essere portatori di deleghe i Soci che siano membri del Consiglio direttivo — salvo che non abbiano per altro titolo il diritto di voto — o del Collegio dei Revisori dei conti.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'"UCID - REGIONALE LIGURE", o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente che è presente, ed in caso di

presenza di più Vice Presidenti da quello più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea in caso di assenza del segretario nomina un Segretario per la redazione del verbale; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

6) Il Presidente verifica la validità della costituzione dell'Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7) Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

8) Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono certificati come conformi dal Presidente e dal Segretario.

9) I verbali sono tenuti a disposizione dei Soci presso la sede sociale del Gruppo.

Art.11 - Assemblea Straordinaria

1.L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modifica dello Statuto dell'"UCID - REGIONALE LIGURE";
- scioglimento dell'"UCID - REGIONALE LIGURE", e modalità della liquidazione tenuto conto di quanto previsto dall'art. 26 del presente Statuto.

2. Salvo che per l'oggetto delle materie dell'ordine del giorno, e per il quorum della costituzione e delle maggioranze per le delibere, l'Assemblea straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti Artt. 9 e 10 e dal regolamento se approvato.

3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti il 75% (settantacinque) degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione se sia presente almeno il 51% (cinquantuno) degli aventi diritto al voto e le delibere saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

4. Per deliberare lo scioglimento del GRUPPO REGIONALE occorrerà il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque) degli aventi diritto al voto e ciò sia in prima che in seconda convocazione.

5. Le delibere relative alle modifiche del presente Statuto in quanto statuto approvato dalla Conferenza Episcopale Regionale sono sottoposte alla condizione sospensiva della sua approvazione.

Art.12 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dell'"UCID REGIONALE LIGURE", come eletto dalla Assemblea nomina al suo interno:

- il Presidente quale espressione della sede territoriale di Genova;
- i Vice Presidenti espressione di ogni altra sede territoriale;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Partecipano di diritto al Consiglio Direttivo il Past President ed il rappresentante del Comitato Giovanile qualora esistente.

2. Il Consiglio direttivo:

a) si riunisce almeno tre volte all'anno, e tutte le volte che la presidenza lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri;

b) elegge il Presidente dell'"UCID - REGIONALE LIGURE";

c) elegge fino a quattro vice Presidenti per garantire la rappresentanza, incluso il Presidente, delle sedi come definite dal precedente art. 2;

d) elegge il Segretario ed eventualmente un Vice-Segretario;

e) elegge il Tesoriere;

f) elegge i membri scelti per cooptazione su indicazione del Presidente;

g) promuove la realizzazione delle finalità e delle attività dell'"UCID - REGIONALE LIGURE", previsti dagli artt. 5 e 6 del presente Statuto e delibera tutti gli opportuni provvedimenti e verifica in tal senso l'operato delle Sezioni territoriali;

h) propone, all'Assemblea ordinaria su indicazione del Presidente, i nominativi dei Presidenti onorari;

i) definisce, tramite il Presidente, azioni dirette a stimolare iniziative a sostegno dei giovani Imprenditori, Dirigenti e Professionisti;

j) ha mandato per l'amministrazione straordinaria dell'"UCID - REGIONALE LIGURE", da attuarsi tramite il Presidente e interviene per l'attuazione di atti e contratti relativi a diritti immobiliari;

- k) delibera, sulla ammissione di nuove sedi territoriali;
- l) verifica il rispetto da parte delle Sezioni delle norme statutarie e del perseguimento degli obiettivi e dei programmi indicati dal Consiglio Direttivo;
- m) propone all'UCID NAZIONALE — per la revoca temporanea dell'uso giuridicamente protetto della denominazione e del logo UCID- e la sospensione dall'adesione al Gruppo regionale delle Sezioni per i motivi di cui al punto seguente;
- n) Motivi di esclusione del Socio sono:
- la morosità continuata per oltre un anno previa contestazione della stessa;
 - il venir meno dei requisiti essenziali indicati dall'"UCID - REGIONALE LIGURE";
 - le violazioni allo Statuto e all'eventuale regolamento;
 - il mancato adeguamento alle delibere degli organi dell'UCID NAZIONALE e dell'"UCID - REGIONALE LIGURE";
- o) provvede alla convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- p) approva eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre alla Assemblea straordinaria degli organismi aderenti (Sezioni);
- q) approva l'eventuale regolamento e le sue modifiche;
- r) approva il rendiconto annuale economico e finanziario sottoposto dal Tesoriere e il preventivo preparato dal Segretario generale; rendiconto e preventivo saranno poi sottoposti all'Assemblea ordinaria unitamente a una relazione del Tesoriere e del Collegio dei revisori dei conti;
- s) nomina i delegati che partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie della UCID Nazionale;
- t) nomina i delegati che partecipano al Consiglio Direttivo dell'UCID Nazionale;
- u) potrà affidare a singoli consiglieri la responsabilità di curare specifiche attività tenendone costantemente informato il Presidente e il Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio direttivo è convocato, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, dal Presidente con lettera raccomandata, per posta elettronica o via fax o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta;

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da un Vice Presidente. In caso di presenza dei Vice Presidenti da quello più anziano di età.
6. Delle delibere assunte sarà redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà designato da colui che la presiede.
7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere portatori di delega.
8. Il Consiglio direttivo esercita i suoi poteri tramite il Presidente che ne attua le delibere; così come può conferire l'attuazione di proprie delibere al Segretario e al Tesoriere nelle materie di specifica competenza.
9. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo il Consulente Ecclesiastico Regionale, i Presidenti onorari regionali, il Collegio dei revisori dei conti e dei Probiviri, i quali tutti con diritto di intervento e non di voto. Tutte tali persone non contano al fine del computo dei partecipanti per la validità delle delibere.
10. Il Consiglio può riunirsi validamente e deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui al precedente art.9.7.

Art. 14 - Il Presidente Regionale

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'"UCID - REGIONALE LIGURE", a Lui spetta la rappresentanza legale in giudizi sia amministrativi che civili, penali e fiscali, nonché la facoltà di assumere obbligazioni, nei confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti.
2. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Vice Presidente più anziano di età.
3. La firma del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi la assenza o l'impedimento del Presidente o la sua delega.
4. Il Presidente cura e svolge tutte le facoltà delegategli dal Consiglio direttivo anche con carattere permanente.

5. Il Presidente convoca e presiede le assemblee ordinaria e straordinaria, il Consiglio direttivo.
6. Il Presidente propone al Consiglio i membri dello stesso da eleggere per cooptazione.
7. Il Presidente ha mandato di durata triennale e può essere rieletto solo per un successivo mandato triennale; può, peraltro, essere successivamente rieletto, purché trascorso un periodo sabbatico di tre anni.
8. Il Presidente rappresenta l'"UCID - REGIONALE LIGURE", presso la Conferenza Episcopale Regionale.
9. L'età massima per la nomina a Presidente è di norma, 75 anni di età.

Art.14 - Comitato di presidenza regionale.

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario, dal Tesoriere, da altri membri. fino a tre cooptati dai primi, è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente presente più anziano, in caso di assenza del Presidente, decide senza formalità salvo quelle previste da vigenti leggi.

Art.15 - I Vice Presidenti Regionali

I Vice Presidenti:

- a) hanno i medesimi compiti del Presidente e agiscono in caso di assenza o suo impedimento. La funzione vicaria è assicurata dal vice Presidente più anziano d'età;
- b) possono assolvere a compiti del Presidente tramite delega dello stesso;
- c) vengono eletti dal Consiglio direttivo in numero non superiore a tre con l'orientamento che almeno uno abbia un'età non superiore a quarant'anni.

Art.16 - Il Segretario Regionale

Il Segretario, e il Vice Segretario se nominato, collabora con il Presidente per l'applicazione dello Statuto, per l'organizzazione e il buon funzionamento dell'"UCID - REGIONALE LIGURE", e delle sedi territoriali; sovrintende alla gestione ordinaria; assiste in genere il Presidente; verbalizza le riunioni sia dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, (salvo, per quest'ultima, l'intervento del notaio), del Consiglio direttivo.

Mantiene i contatti e collabora con i segretari delle Sezioni. Prepara il budget preventivo annuale per il Presidente da sottoporre al Consiglio direttivo e all'Assemblea ordinaria.

Art. 17 - Il Tesoriere Regionale

Il Tesoriere sovrintende alla amministrazione e contabilità dell'"UCID - REGIONALE LIGURE", provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente o dal Segretario, e alla sua gestione amministrativa.

Il Tesoriere predispose il rendiconto annuale consuntivo che, accompagnato da una propria relazione, sottoporrà al Consiglio direttivo per l'approvazione e per la successiva presentazione all'Assemblea ordinaria.

Art. 18 - Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo economico e finanziario dell'"UCID - REGIONALE LIGURE", I suoi compiti sono:

- vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
- certificare la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il rendiconto annuale alla Assemblea ordinaria;
- partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, senza diritto di voto.

Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi di cui uno sarà il Presidente e da due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria per un triennio, tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili; il Collegio, al suo interno, nomina il Presidente.

Nel caso in cui vengano meno uno o due membri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di anzianità anagrafica.

Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno. e in via straordinaria ogni qual volta lo ritiene opportuno il Presidente del Collegio.

Art.19 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo arbitrale dell'"UCID - REGIONALE LIGURE".

I suoi compiti sono:

- a) dirimere le controversie sull'interpretazione dello Statuto o dell'eventuale relativo regolamento e sulle delibere degli organi dell'"UCID - REGIONALE LIGURE";
- b) dirimere le controversie di qualsiasi materia che potessero insorgere nella struttura federativa fra le sezioni e il Gruppo regionale o delle Sezioni tra di loro;
- c) partecipare, con diritto di intervento e non di voto, all'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Il Collegio dei Probiviri, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea ordinaria; eleggono al loro interno il Presidente; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o due membri effettivi, i membri supplenti subentrano in ordine di età anagrafica.

Il Collegio dei probiviri decide secondo equità e giustizia, assicurando il contraddittorio fra le parti, in via insindacabile e inoppugnabile, senza obbligo di formalità salvo la notifica, a mezzo di lettera raccomandata, delle proprie deliberazioni che devono risultare da verbale redatto da uno dei Membri che funge da Segretario. I verbali sono registrati su apposito libro.

Art.20 - Il Consulente Ecclesiastico

L'"UCID REGIONALE LIGURE", ha un Consulente Ecclesiastico regionale, nominato dalla Conferenza Episcopale regionale. Per la durata di cinque anni e con l'incarico di assistenza e di consulenza in materia religiosa e morale; opera in collaborazione con i Consulenti Ecclesiastici delle Sezioni al cui coordinamento è preposto e coadiuvato da un Consulente Ecclesiastico nominato da ogni Sede del Gruppo.

Art.21 - I Presidenti Onorari del GRUPPO REGIONALE

Il Consiglio direttivo dell'"UCID - REGIONALE LIGURE", può proporre all'Assemblea ordinaria, che li nomina in numero non superiore a due, i Presidenti onorari, fra le persone che abbiano reso particolari e segnalati servizi alla UCID — UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI.

I Presidenti onorari partecipano di diritto, e senza diritto di voto, alle Assemblee ordinarie e straordinarie.

Art.21 bis - Comitati Giovanili.

1. Possono essere costituiti dei Comitati Giovanili, cui partecipano giovani di età non inferiore a 21 anni e non superiore a 40 anni, che condividano i fini della UCID e abbiano interesse e concreti collegamenti, sebbene potenziali, con il mondo imprenditoriale.
2. La formazione del Comitato intende consentire ai giovani la partecipazione alla vita della UCID, fermi i diritti del Gruppo di valutare i requisiti di ammissione al proprio interno. L'attività del Comitato, sotto il coordinamento e supervisione del Gruppo di competenza, dovrà attenersi strettamente ai fini e ai principi UCID, in particolare come da Statuti.
3. Il Comitato nominerà fra i propri membri un Coordinamento, in carica per un triennio e non rieleggibile alla stessa carica, composto almeno dal Coordinatore, Vice Coordinatore e Segretario, che avrà la funzione di dirigere l'attività del Comitato. Per le assemblee, si rimanda ai precedenti articoli di questo Statuto, in quanto applicabili, e alla legge.
4. I membri del Comitato partecipano pienamente alla vita associativa delle sedi e del Gruppo di competenza, ma potranno svolgere anche proprie autonome iniziative, che dovranno essere concordate con le sedi o il Gruppo, e che avranno, per quanto possibile, autonomia economica.
5. La sede o Gruppo potranno con proprio Regolamento, fermo quanto precede, meglio specificare l'attività dei Comitati.

TITOLO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO - PATRIMONIO – ENTRATE

Art.22 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Gruppo Regionale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. A fine esercizio sarà redatto il rendiconto annuale economico e finanziario e lo stato patrimoniale.

Art.23 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'"UCID - REGIONALE LIGURE", a titolo di patrimonio;
- b) dalle eccedenze attive del rendiconto economico e finanziario annuale, se destinate a patrimonio in sede di approvazione del rendiconto annuale, o per successiva destinazione;
- c) dalle entrate annuali che il Consiglio direttivo, con il consenso del Collegio dei revisori dei conti, disponga a incremento del patrimonio;
- d) dalle quote che fossero deliberate dal Consiglio direttivo quali quote da destinarsi a patrimonio.

- È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del GRUPPO REGIONALE, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

- È sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte del Socio, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità.

Art.24 - Entrate

Le entrate del GRUPPO REGIONALE sono costituite:

- a) dai redditi del patrimonio;
- b) dalle quote annuali delle Sezioni stabilite dal Consiglio direttivo regionale;
- c) da sovvenzioni accordate;
- d) da contributi e donazioni che pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione per le sue finalità e senza vincolo di destinazione a patrimonio;
- e) da proventi devoluti da terzi per le sue finalità;
- f) da eventuali proventi o contributi di terzi connessi allo svolgimento delle sue attività;
- g) dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale economico e finanziario e non destinati a patrimonio dall' Assemblea ordinaria.

TITOLO V

NORME FINALI

Art.25 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura; può essere riconosciuto al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo il rimborso documentato delle spese vive sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

Art.26 - Scioglimento del GRUPPO REGIONALE

Lo scioglimento deve essere deliberato dall' Assemblea straordinaria degli organismi aderenti secondo le modalità di cui all'art.12 del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali residue, osservando comunque l'obbligo previsto dalla legge di devolvere il patrimonio ad altro organismo con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E comunque salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.27 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Diritto Canonico in materia di Associazioni private di fedeli, salvo, in ogni caso, le norme inderogabili del Codice Civile.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art.28 - Norma transitoria I

Il presente Statuto, oggi approvato in quanto modificativo di quello approvato dall'assemblea di mercoledì 8 maggio 2019 è sottoposto alla condizione sospensiva della approvazione da parte della Conferenza Episcopale Regionale e dell'UCID FEDERAZIONE NAZIONALE.

1) Il Presidente, i membri del Consiglio direttivo regionale in carica alla data dell'approvazione da parte dell'Assemblea del presente Statuto rimangono in carica fino al 31 dicembre 2019: entro questa data, ottenuta l'approvazione della Conferenza Episcopale Regionale e di UCID FEDERAZIONE NAZIONALE dovrà essere convocata l'assemblea con i Soci di tutte le ex Sezioni ora Sedi territoriali per la nomina dei nuovi organi in linea con il presente Statuto.

2) Per la non rieleggibilità delle cariche si farà riferimento, come dato di partenza, alla prima elezione successiva all'approvazione dello Statuto.